

Il ruolo del CTU nel nuovo processo civile

Poche le luci e molte le ombre in questo futuribile restyling della magistratura

DI MASSIMO MONTRUCCHIO*
E PAOLO TABACCO*

Com'è noto, il disegno di legge del Governo "per l'efficienza e la riforma del processo civile", approvato dal Senato lo scorso 21 settembre, interessa anche i Consulenti Tecnici d'Ufficio. L'articolo 16, nei suoi sette punti, elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore si ispirerà per le modifiche alla normativa vigente.

Si riportano di seguito integralmente:

- a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;
- b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;
- c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;
- d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti d'appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;
- e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e dei periti;
- f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;
- g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non vorremmo apparire oltraggiosamente "venali", ma la prima cosa che emerge nell'articolato è l'assoluta assenza ovvero neanche il benché minimo accenno, tra i punti specificati, alla opportunità/necessità di aggiornare le tariffe giudiziarie per CTU e Periti che sono - ancora



oggi - ancorate a criteri antidiluviani! [L. 319/80 - D.P.R. n. 115/2002 - DM 30.5.2002, mai aggiornati.]

La ricerca o il desiderio legittimo della magistratura di avere consulenti seri, qualificati e preparati non può prescindere da una corretta, sensata e gratificante remunerazione economica della prestazione professionale che dev'essere quantomeno proporzionale all'impegno profuso! [Art. 2233 CC: "La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".]

Tanto necessariamente premesso, ricordiamo che il CNI ha "tentato", anche per il tramite del GdL Giurisdizionale, di fornire suggerimenti al Governo che sono stati però in precedenza completamente bypassati per cui, venendo a uno screening solo superficiale dei punti sopra elencati (perché potrebbero in verità scriversi fiumi d'inchiostro) cercheremo di evidenziare ciò che ci convince (e ciò che ci delude).

a) Già numerosi Ordini (anche in comunione con altre categorie aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche - RPT) **hanno previsto e convenuto con il tribunale del loro circondario (in alcuni casi anche con la corte d'appello) percorsi di tutela delle modalità di iscrizione e permanenza negli albi**, regolando - in parti-

colare - la soglia d'accesso degli iscrivendi (mediamente dopo 3/5 anni di accesso al rispettivo albo professionale). In effetti è poco chiara l'espressione "favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani", come se essi fossero attualmente esclusi dalla iscrizione regolamentata e si volesse invece consentire loro l'ingresso nel mondo delle consulenze giudiziarie già nell'immediato post-laurea, senza cioè che abbiano assunto la necessaria conoscenza delle norme e delle procedure tecnico/giudiziarie (perché le università ancora - purtroppo - non le includono nei loro corsi di studio) e, infine, senza essere informati delle pesanti responsabilità che potrebbero cadere su di loro (art. 64 c.p.c.).

b) Sostanzialmente, la distinzione tra le varie figure professionali e le loro competenze specifiche sono già state da tempo attivate in (quasi) tutti i tribunali (e corti d'appello) e l'aggiornamento degli albi dovrebbe avvenire ogni quadriennio (art. 18 disp. att. c.p.c.) di concerto tra il Comitato e il rappresentante/delegato degli Ordini professionali (art. 14 disp. att. c.p.c.), e conforta sapere che già taluni Ordini (e taluni tribunali) invitano gli iscrivendi a specificare in modo stringen-

te/vincolante nella domanda d'iscrizione la specializzazione (eventualmente anche più d'una) nella quale intendono iscriversi (beninteso dimostrando per tabulas di possederla), mettendo a disposizione degli iscritti un elenco di specialità come quello che ha da tempo predisposto il CNI per gli ingegneri. Forse sarebbe opportuno limitare la scelta di queste ultime, chiedere ai magistrati di attenersi nelle nomine, nonché procedere a un aggiornamento/revisione degli articoli da 13 a 23 delle disp. att. c.p.c.

c) La creazione di un albo unico nazionale dei CTU, se impostato alla stregua di quello del CNI che raccoglie tutti gli ingegneri iscritti agli Ordini d'Italia, **potrebbe essere utile per sopperire alle lacune degli attuali siti istituzionali dei tribunali** (talvolta lacunosi e puramente alfabetici) anche se, a nostro parere, sarebbe opportuno procedervi con delle opportune distinzioni: per tribunale (e/o corte d'appello), per provincia, per regione, per specializzazioni; insomma, si tratterebbe solo di stabilire le modalità informatiche operative della *new entry*. Se invece si vuole creare una "intelligèntia" di CTU basta formare un elenco speciale di professori universitari e/o consulenti super-esperti disponibili (elenco locale, regionale e/o nazionale) e, crediamo, nessuno avrebbe nulla da ridire. [Ma a onor del vero, allo stato dell'arte, spesso essi sono già ampiamente coin-

volti – in particolare nei casi più importanti/eclatanti (per esempio, recentemente l'esplosione a Ravanusa e il crollo della gru a Torino) – anche indipendentemente dalla loro iscrizione negli albi o dalla loro iscrizione in un distretto giudiziario diverso da quello di residenza].

d) Favorire la mobilità è cosa buona e giusta. Andrebbe fatta non solo per dare maggiori *chance* ai CTU, ma in particolare per consentire al magistrato – laddove necessario e/o nei casi in cui egli lo reputi tale e senza passare per il vincolo oggi impostogli (art. 22, 2° comma, disp. att. c.p.c.) – la garanzia di ottenere l'accoppiamento per lui necessario di fiducia/competenza/terzietà nel/del CTU (combinazione di requisiti necessaria e sufficiente all'ottenimento di un prodotto ottimale, che spesso non guasta!).

e) La formazione continua è di certo assai importante e necessaria ed è già stata attuata in quei distretti nei quali gli Ordini degli Ingegneri (anche spesso insieme con altri ordini professionali) di concerto con i tribunali si sono già attivati in tal senso. Siamo del parere che una tale pratica andrebbe incentivata a livello generale nazionale studiando – concordemente tra la Rete delle Professioni Tecniche e il Ministero della Giustizia – un *format* di corso di almeno 20 ore (come, ad esempio, quello proposto dal GdL Giurisdizionale del CNI in tempi recenti).

f) Anche la possibilità di richiesta di sospensione volontaria ha una

sua valenza: a prescindere dalla gravidanza, che è già di per sé tutelata dalle leggi poste a difesa della donna, ingegnere nel caso in specie (D.Lgs. 26.3.2001 n. 151 e da ultimi D.Lgs. n. 80 e n. 148/2015), la "sospensione volontaria per un anno" può tradursi in una richiesta di comprensione: ovvero impedire la cancellazione dall'Albo dei CTU di quei tecnici che non possono temporaneamente rispondere all'incarico giudiziario a causa di impedimenti di carattere fisico e/o lavorativo.

g) Perché istituire presso la corte d'appello una commissione per il controllo della "regolarità della nomina" del tecnico? Qual è il significato di questa criptica espressione? Cosa vuol dire "regolare"? L'art. 23 c.p.c. già demanda al presidente del tribunale (e/o della corte d'appello) il compito della "vigilanza" sugli incarichi. Se vuole essere un tentativo di liberarlo da quest'onere solitario è opportuno che venga già prevista la sua composizione, che – a ragion veduta – potrebbe prevedere, oltre al presidente, un avvocato e, a rotazione, un membro dell'albo di specifica competenza del tecnico. L'unica cosa certa in partenza è che la commissione dev'essere rigorosamente a costo zero!

Insomma, ci pare che comincino ad accendersi le luci, anche se permangono ombre, in questo futuribile *restyling*. Speriamo solo che non si tratti della solita riforma gattopardesca.

Vi faremo sapere!

***COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE DEL CNI**

